

AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO

Nella causa R.G. 3541/11 - G.I. Dott.ssa Fazzini, promossa con atto di citazione

da:

- **Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. sas** con l'avv.

Pietro Guidotto

CONTRO

- **ANDREON ARREDAMENTI s.r.l.** con gli avv. Giovanni Bonotto ed

Emanuela Bottega

E CONTRO

- **Andreon Francesco**

si costituisce con il presente atto il sig. **Andreon Francesco** nato a Luganano Val D'Arda (PC) il 26/10/1935, C.F. NDRFNC35R26E726D) con l'avv. Giovanni Bonotto con studio in Treviso, largo Porta Altinia n. 6 (tel 0422/41.11.54 - fax 0422/54.13.95 - giovannibonotto@pec.ordineavvocatitreviso.it) giusta mandato in calce all'atto di citazione notificato

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Si costituisce con il presente atto il sig. **Andreon Francesco** il quale, nel mentre contesta integralmente quanto dedotto e prodotto da controparte, prende posizione affinché le istanze tutte della **Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & c. s.a.s.** siano rigettate in quanto inammissibili e in ogni caso infondate in fatto ed in diritto.

Si rileva, *in primis*, l'inconferenza di qualsiasi domanda svolta contro la persona fisica, il quale, quindi, non accetta alcun contraddittorio su ogni e qualsiasi richiesta che non rientri nella mera integrazione del contraddittorio.

Giova ricordare che nella procedura presso terzi RG 2642/10 conclusasi con

l'ordinanza 04.10.2010, il sig. Andreon Francesco è il terzo pignorato, non è quindi *parte* del giudizio ma è semplicemente soggetto che subisce gli effetti del pignoramento così come richiesto ed eseguito dalla Arredamenti Andreon srl, a sua volta creditrice della Essedi Studio e del sig. Dallavalle.

La presenza in questo giudizio può essere giustificata solo se la domanda, ancorché palesemente inammissibile e infondata, risulti fondata sulla contestazione della procedura esecutiva e non può costituire occasione per introdurre argomenti diversi.

Le domande di accertamento svolte dall'attrice non sono ammissibili in questo giudizio che, ricordiamo, è giudizio di merito susseguente all'opposizione all'esecuzione.

Nessuna condotta o manifestazione di volontà può essere ascritta al Sig. Andreon Francesco.

Come ben noto in sede di opposizione all'esecuzione l'oggetto della domanda e dell'azione è circoscritto e limitato all'accertamento dell'an dell'esecuzione potendosi contestare solo la mancanza del titolo esecutivo o del credito (ex multis Cass. 21.01.00 n. 687).

Il collegamento maliziosamente indicato per giustificare la citazione diretta del sig. Andreon Francesco riguarderebbe appunto la domanda di accertamento incidentale che le somme versate in esecuzione della sentenza 1319/2000 non avrebbero natura di indebito oggettivo.

Le domande e le circostanze introdotte dalla Essedi Studio, invece, attengono a questioni di merito che riguardano la formazione del titolo posto in esecuzione, la cui valutazione non compete a questo giudice ma al giudice del merito dell'opposizione, oggi pendente avanti il Tribunale di Treviso - Sezione Distaccata

di Conegliano.

In ogni caso se l'atto di citazione diretta consente all'opponente in sede di opposizione all'esecuzione di evocare chicchessia in giudizio non per questo è possibile introdurre in un giudizio collegato alla verifica della legittimità di un'azione esecutiva le più svariate azioni che nulla hanno a che vedere con l'esecuzione stessa.

In particolare, la dedotta questione del giudicato di una sentenza è oggetto della causa di opposizione a decreto ingiuntivo e non può trovare qui ingresso, anche per ragioni di litispendenza oltre che per il principio cardine sopra citato per il quale nel giudizio di opposizione non possono dedursi questioni relative alla formazione del titolo se non allorquando si siano verificate dopo che è trascorso l'ultimo momento utile previsto dalla legge per la loro deduzione in giudizio. Circostanza, quest'ultima che non riguarda questo caso.

Solo per scrupolo di patrocinio se ne ribadisce la totale infondatezza, essendo la tesi del "passaggio in giudicato" di una sentenza pronunciata in un procedimento estinto un puro sofisma privo di fondamento normativo.

* * *

Ancora.

Questa difesa rileva anche che le domande come formulate riguardano esclusivamente la Andreon Arredamenti srl.

Tutto questo salvo varianti che presentano aspetti che lasciano perplessi.

Più esattamente così scrive a pag. 13 l'attrice "*... dichiarare che le somme corrisposte in esecuzione di detta sentenza dal sig. Andreon, titolare della ditta individuale "Andreon Arredamenti srl", ...*" dove le virgolette attribuirebbero valenza di denominazione di ditta anche alla tipologia giuridica dell'impresa, riuscendo a trasformarla in ditta individuale.

La chiusura tra virgolette non ci consente di pensare ad un semplice refuso su quanto dedotto per cui resta intatta la valenza di azione quanto meno temeraria, se non *ex se* emulativa, verso il sig. Andreon.

E' piuttosto evidente che l'azione risponda soprattutto ad un intento intimidatorio della Essedi Studio sufficientemente evidenziato dall'ultimo documento trasmesso con posta certificata all'indirizzo del sig. Andreon e che si allega **sub 1**.

Il Sig. Dallavalle, come dimostreremo nel corso del giudizio, non si risparmia in un'attività incessante di denigrazione, se non di diffamazione, di chiunque abbia avuto a che fare con questa vicenda e quindi ci si riserva di proporre azioni nelle sei opportuni per gli innumerevoli episodi di molestia telefonica e scritta.

* * *

Per tutti i suesposti motivi il sig. Andreon Francesco ut supra rappresentato e difeso così

CONCLUDE

Voglia l'Ill.mo sig. Giudice ogni avversa domanda, richiesta e istanza respinta

Nel merito: il sig. Andreon, quale terzo pignorato, nulla può dire in ordine alle domande afferenti alla regolarità della procedura espropriativa per quanto possa osservare che la stessa si sia svolta in assoluta regolarità. In relazione alle domande ultronee incidentalmente avanzate respingersi integralmente le stesse in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, eccependone la litispendenza con il procedimento pendente avanti il Tribunale di Treviso - Sezione Distaccata di Conegliano - RG 2628/09.

Con integrale vittoria di spese, diritti e onorari.

In via istruttoria. Con ogni riserva compatibile con il rito.

Si allegano:

1. posta certificata inviata da Sandro Dallavalle a Andreon Francesco il 21.09.11

Treviso, li 21.09.11

Avv. Giovanni Bonotto

